

Circolare

**n° 2018/55**

15 Gennaio 2018

## **Legge di Bilancio 2018: esonero contributivo assunzioni a tempo indeterminato**

### **Allegati**

[notaleggebilancio2018esonerocontributivo.pdf](#)

### **Per info**

Vozella Luca  
Tel. 035 275 319  
[l.vozella@confindustriabergamo.it](mailto:l.vozella@confindustriabergamo.it)

La legge di stabilità per il 2018 ha istituito l'esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2018. L'esonero spetta, a domanda ai datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti. Si allega nota informativa e link alla legge [n. 205/2017](#) e al [D.Lgs. 150/2015](#).

La legge di stabilità per il 2018 (comma 100 e ss.), in vigore dal 1° gennaio 2018, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, riconosce per un periodo massimo di trentasei mesi, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23), l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.

Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150), l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto nella medesima unità produttiva a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero da parte dell'Inps del beneficio già fruito

L'esonero si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo che spetta per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

L'esonero si applica, anche nei casi di conversione, successiva al 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

Hanno diritto all'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23) entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro:

- pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (istituti tecnici e professionali a partire dalle classi terze), corrispondenti a 120 ore negli istituti tecnici professionali e a 120 ore nei licei;
- ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (percorsi di istruzione e formazione professionale IEFP);
- ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (istituti tecnici superiori-ITS);
- ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Ulteriori approfondimenti seguiranno non appena gli enti competenti emetteranno le necessarie istruzioni operative.